



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alle Direzioni Generali Territoriali

Loro Sedi

Al C.S.R.P.A.D.

Roma

Ai C.P.A.

Loro Sedi

Agli UMC

Loro Sedi

All'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture
Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige
Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
Bolzano

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di Trasporto
Trieste

Alla Regione autonoma della Valle d'Aosta
Aosta

e, p.c.

Alla Divisione 2
Sede

All'ANFIA
Torino

All'UNRAE
Roma

Oggetto: **Deroga per l'immatricolazione di veicoli fine serie**, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Regolamento UE 2018/858 e successive modifiche ed integrazioni, per le categorie internazionali M, N ed O, aventi un'omologazione europea scaduta, non conformi ai requisiti di cui al comma 3, dell'art. 2 del Regolamento delegato UE 2022/2236, per quanto riguarda gli aggiornamenti del Software di cui al **Regolamento ONU n. 156**.

Si fa riferimento alle richieste pervenute da parte dei costruttori in merito alle problematiche immatricolative relative alla scadenza del 7 luglio 2024, data a partire dalla quale i veicoli dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al Regolamento in oggetto in relazione al non facile reperimento delle



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

forniture primarie per la produzione dei veicoli, che creano difficoltà ai costruttori ad ottemperare alle prescrizioni previste dal Regolamento ONU n. 156.

Pertanto, questa Direzione Generale ritiene che sussistano le condizioni per applicare la procedura di fine serie secondo le previsioni di cui all'art.49, comma 1, del Regolamento UE 2018/858, secondo le modalità ivi contemplate e richiamate nell'allegato V, parte B, ed autorizza, **ai sensi del Reg. UE 2018/858, secondo le modalità previste all'ALLEGATO V - LETTERA B** – Punto 1, oppure Punto 2, l'immatricolazione in deroga dei veicoli delle Case Costruttrici di seguito elencate, che risultano accreditate e che ne hanno fatto richiesta.

Reg. UE 2018/858 - ALLEGATO V - LETTERA B – PUNTO 1

- CARROCERIAS AYATS S.A.

Reg. UE 2018/858 - ALLEGATO V - LETTERA B – PUNTO 2

- BRILLIANCE SHINERAY CHONGQING AUTOMOBILE CO. LTD.
- CHERY AUTOMOBILE CO. LTD
- DR. ING. H. C. F. PORSCHE AG
- PIAGGIO & CO SPA.

La deroga è operante per un periodo massimo di 12 mesi per i veicoli completi e 18 mesi per i veicoli completati a partire **dal 7 luglio 2024**.

Si rappresenta che, in caso di opzione per la modalità di cui al **punto 1**, il numero massimo di veicoli di uno o più tipi, per la categoria M1, non può superare il 10 % e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione fatti entrare in circolazione nello Stato italiano nel corso dell'anno 2023. Se i valori corrispondenti al 10% o al 30% sono inferiori a 100 veicoli, si autorizza l'entrata in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli; in caso di opzione per la modalità di cui al **punto 2**, il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato entro il 06/04/2024.

La presente deroga si applica ai veicoli presenti nel territorio dell'Unione, od in transito logistico verso questa, e destinati al mercato italiano, muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati né messi in circolazione prima della scadenza di tale omologazione UE.

Si evidenzia, inoltre, che la presente deroga di fine Serie non è applicabile ai veicoli prodotti in piccola serie ed ai veicoli ad uso speciale, come richiamato dal Regolamento UE 2018/858, per i quali il Certificato di conformità (C.O.C.) resta valido fino al 7 luglio 2026, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Regolamento UE 2022/2236.

Per i veicoli oggetto di deroga, all'atto dell'immatricolazione, sarà presentato il Certificato di Conformità e la dichiarazione integrativa, di cui alla circolare n. 113724 del 14/12/2007.

La presente procedura, in analogia a quanto sopra rappresentato, sarà utilizzata anche per i veicoli muniti di omologazione scaduta rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, e i cui costruttori che hanno fatto richiesta di fine serie, risultano essere accreditati. In questo caso, all'atto dell'immatricolazione, sarà



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

presentata la dichiarazione di Conformità e la dichiarazione integrativa, di cui alla circolare n. 113724 del 14/12/2007.

27.06.2024

PS

GDD/GI

Il Direttore Generale

ing. Pasquale D'Anzi



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it